

Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	502 / 2019	Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-----------------------	------------	-------------	--

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016 - C.I.G. Z7D27BCEFE**

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale e il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165", nonché il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con delibera di G.C. n. 331 del 17.12.2013;

Vista la delibera C.C. n. 92 del 20.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la delibera G.C. n. 43 del 20.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

(Omissis)

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Preso atto che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi” la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1;

Richiamate le Linee guida n. 12 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018 in materia di affidamento di servizi legali, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell’art. 231, comma 2, del Codice, che in materia di servizio legale precontenzioso chiariscono che *“La consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrato o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l’amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti”*;

Dato atto che, in riferimento ad un procedimento sanzionatorio edilizio pratica n. 2013/51288, nel quale è stato proposto ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente anche istanza di sospensiva, numero affare 01919/2016, ancora quindi *sub iudice*, si profilano difficoltà interpretative e di esecuzione dei provvedimenti sanzionatori impugnati quanto all’individuazione dei destinatari/aventi causa in considerazione che nelle more del suddetto contenzioso è deceduto il ricorrente/responsabile;

Dato atto che trattasi di problematiche di tipo giuridico che investono sia questioni di diritto civile in materia successoria, sia questioni di diritto amministrativo anche connesse alla natura delle sanzioni della cui esecuzione trattasi, reale e personale;

Dato atto che le difficoltà di definizione della vertenza in essere risultano accresciute dal fatto che il ricorrente/responsabile è deceduto dopo che l’adunanza del Consiglio di Stato aveva reso il proprio parere nel predetto procedimento introdotto con il predetto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e prima che fosse emesso il decreto presidenziale;

Dato atto che si pone il problema di stabilire se gli effetti del procedimento introdotto con Ricorso straordinario si potranno produrre anche in capo agli eredi del ricorrente e che, sentito per le vie brevi il legale di quest’ultimi, è stata prospettata la possibilità di assunzione di nuove iniziative, anche giudiziali, avverso l’Amministrazione;

Dato atto quindi che, ai sensi del citato art. 17 c.1 lett. d) n. 2, sussiste *“un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza”* divenga oggetto di ulteriore/nuovo procedimento giudiziario e che, quindi, è opportuno acquisire apposito servizio di assistenza legale stragiudiziale al fine di prevenire un ulteriore/nuovo contenzioso con gli aventi causa dell’originario ricorrente;

Considerato che i servizi legali di cui all’art. 17 c.1 lett. d), n. 1 e n. 2, possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza; ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l’iscrizione ad un albo circondariale;

Dato atto peraltro che la tipologia del servizio di cui trattasi rientra, per natura e importo, nei contratti sotto soglia, di importo inferiore a € 5.000,00, e che, pertanto, può essere affidato in via diretta;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un’avvocatura civica e che, quindi, ha necessità di rivolgersi a professionisti/legali esterni per acquisire servizi legali/stragiudiziali come quello di cui trattasi;

Richiamata da ultimo la determinazione dirigenziale Area Quinta R.U. n. 1722/2017 relativa all' "Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V", nonché il relativo Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V;

Ritenuta dunque la necessità di procedere all'individuazione dell'affidatario del presente servizio legale, tramite affidamento diretto ad uno specialista, in considerazione sia della particolarità della materia urbanistico-edilizia che delle connesse questioni il diritto civile in materia successoria e di diritto amministrativo circa la natura delle sanzioni edilizie, reale e personale;

Dato atto, dunque, per tutti i motivi di cui sopra, che è stato richiesto un preventivo all' avv. Denis Marsan, con studio legale a Tezze sul Brenta (VI) in via Jolanda n. 162 - Codice fiscale e P. IVA 03128930249 – in quanto il medesimo, oltre a soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, ha dimostrato in precedenti incarichi una assoluta serietà e puntualità, pronta disponibilità, accurato approfondimento tecnico-giuridico, compensi contenuti, oltre al fatto di essere riuscito a raggiungere in altre vertenze esiti positivi giudiziali/stragiudiziali e con soddisfazione quindi dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che il legale indicato ha presentato in data 22.03.2019 un preventivo, acquisito agli atti, per il servizio di assistenza legale di cui trattasi per un totale onnicomprensivo (spese generali 15%, CPA e IVA) di euro 1.313,21, ritenuto congruo rispetto al servizio di cui trattasi e ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e nel rispetto del recente principio del cd. equo compenso;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si vuole concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato, quindi, che:

- con l'esecuzione del contratto s'intende provvedere al servizio legale di cui all' art. 17 c.1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 in riferimento al procedimento sanzionatorio edilizio pratica n. 2013/51288;
- il servizio sarà svolto in piena autonomia professionale e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile, in quanto prestazione d'opera intellettuale. Il Comune fornirà al professionista incaricato i dati e la documentazione in suo possesso che possa esser ritenuta utile all'espletamento del servizio. Il servizio giuridico sarà articolato nel modo seguente:
 - esame della controversia e studio della documentazione che sarà fornita dall'Amministrazione;
 - colloqui con il difensore della controparte ed individuazione di possibili soluzioni stragiudiziali della vertenza;
 - colloqui, anche telefonici, con i funzionari dell'Amministrazione e corrispondenza informativa sullo stato della pratica;
 - redazione di eventuale accordo transattivo;
 - redazione di relazione illustrativa della transazione;
- il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione e a fronte di regolare documentazione di spesa;
- il servizio decorre dal giorno del ricevimento tramite PEC dell'affidamento;
- in caso di inadempimento assoluto delle prestazioni, le parti concordano che il presente contratto s'intenderà risolto dal momento della comunicazione a mezzo PEC dell'accertamento del fatto. Sono fatte salve eventuali azioni per il risarcimento dei danni;
- il Foro competente è il Tribunale civile di Vicenza;
- tutte le spese di contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del soggetto affidatario;
- non saranno riconosciute liquidazioni di spesa maggiori all'importo dell'offerta di euro 1.313,21 comprese spese generali 15%, CPA e IVA;

- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata mediante scambio di corrispondenza (soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico dell'offerente), con modalità elettronica;
- la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del contratto è tramite affidamento diretto;
- l'offerta è stata formulata con riferimento ai parametri professionali di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e nel rispetto del recente principio del cd. equo compenso;

Verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto offerente, versato in atti;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di affidare il servizio legale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 in riferimento al procedimento sanzionatorio edilizio pratica n. 2013/51288, all'avv. Denis Marsan, con studio legale a Tezze sul Brenta (VI) in via Jolanda n. 162 - Codice fiscale e P. IVA 03128930249 - verso il corrispettivo totale onnicomprensivo (spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%) di euro 1.313,21;
- 2) di assumere la spesa complessiva di euro 1.313,21, compresi spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, imputandola al Bilancio c.e., di cui al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5^" (Missione 08 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 0103);
- 3) di precisare che gli elementi di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
- 4) di stipulare il relativo contratto nella forma della scrittura privata mediante scambio di corrispondenza, con modalità elettronica;
- 5) di liquidare e pagare la spesa in causa, entro il 31.12.2019 e nel limite massimo del presente impegno, su presentazione di apposita fattura elettronica, liquidata dal Dirigente Area 5^, previa verifica ed attestazione della regolarità del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- 6) di dare atto che il RUP a cui fornire il supporto giuridico di cui alla presente procedura di gara è: dott. Gabriele Tasca, responsabile P.O. Amministrativo Contenzioso Ambiente Area 5^;
- 7) di inviare la presente determina all'Ufficio controllo di gestione, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999;
- 8) di consegnare, al prestatore del servizio, il seguente indirizzo url <http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto di servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.
- 9) di dare atto che tutti gli atti della presente procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1926_2019

.

.